

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale civile di Reggio Emilia – Ordinanza dell' 08.06.2017
– G.I. dott. Virgilio Notari

Illegittima segnalazione a sofferenza – ammissibilità ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione – valutazione della situazione patrimoniale – periculum in mora

Nel caso in commento, la Banca aveva segnalato la propria correntista-mutuataria pressoché in concomitanza con la revoca dei rapporti di conto corrente e di finanziamento chirografario senza però effettuare alcun tipo di valutazione sulla complessiva situazione patrimoniale e senza concedere un idoneo preavviso.

Correttamente il Tribunale, sul punto del *fumus*, cioè sulla fondatezza, a livello sommario, delle argomentazioni di merito, ha rilevato:

1): *“che ad onta di un rapporto con Unicredit di durata quarantennale, la s.r.l., sebbene esposta per circa € 125.000,00, è venuta meno al pagamento della sola prima rata del finanziamento chirografario concordato dalle parti (peraltro di appena € 7.795,00), non risulta protestata e non ha subito espropriazioni mobiliari e immobiliari rivelatesi infruttuose”;*

2) *“che l’invio della segnalazione alla Centrale Rischi a distanza di meno di una settimana dall’invio dell’unico preavviso in cui si fa riferimento in maniera espressa alla possibile iscrizione della ricorrente negli archivi dei cattivi pagatori (27/3/2017), ancorché preceduto dall’inoltro di due preavvisi, non sia sufficiente a garantire il principio di buona fede e lealtà nell’esercizio delle relazioni contrattuali elevato dalla giurisprudenza di merito a condizione di legittimità della segnalazione stessa”.*

Sotto il profilo del *periculum in mora*, ovvero, del fattore tempo che potrebbe pregiudicare l’efficacia di una decisione favorevole nel caso in cui non venisse adottata tempestivamente, ha ribadito un principio ormai noto, quello del c.d. *periculum in re ipsa*, ovvero, *“che il discredito derivante da una segnalazione a sofferenza illegittima appare senz’altro idoneo a ingenerare una presunzione ingiusta di scarso affidamento in danno della destinataria, con inevitabile perturbazione della capacità della stessa di intrattenere rapporti economici con il ceto bancario e con gli altri operatori del mercato di riferimento”.*



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione prima civile

Il giudice designato dott. Virgilio Notari
ad esito dell'udienza dell'8/6/2017
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. /2017 del R.G.A.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice designato,
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 20/4/2017 dalla s.r.l., con il quale l'istante ha chiesto che il Tribunale ordini la cancellazione immediata della segnalazione a sofferenza effettuata in suo danno dalla Unicredit s.p.a. in data 6/3/2017, ritenuto, quanto all'ammissibilità dell'iniziativa processuale di parte ricorrente, che nel caso di specie sussistano i requisiti dell'atipicità e della residualità dell'azione cautelare, non essendo previsti dall'ordinamento rimedi alternativi rispetto a quello esperito per ottenere l'inefficacia dell'iscrizione negli archivi gestiti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia; considerato, a proposito del *fumus boni iuris*, che secondo l'indirizzo preferibile della giurisprudenza di legittimità la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1/4/2009, n. 7958; cfr. Cass. 10/10/2013, n. 23083, per cui lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecoverabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto - quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose - che devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione); rilevato, in questa prospettiva, che ad onta di un rapporto con Unicredit di durata quarantennale, la s.r.l., sebbene esposta per circa € 125.000,00, è venuta meno al pagamento della sola prima rata del finanziamento chirografario concordato dalle parti (peraltro di appena € 7.795,00), non risulta protestata e non ha subito espropriazioni mobiliari e immobiliari rivelatesi infruttuose; ritenuto, nel contempo, che l'invio della segnalazione alla Centrale Rischi a distanza di meno di una settimana dall'invio dell'unico preavviso in cui si fa riferimento in maniera espressa alla possibile iscrizione della ricorrente negli archivi dei cattivi pagatori (27/3/2017), ancorché preceduto dall'inoltro di due preavvisi, non sia sufficiente a garantire il principio di buona fede



e lealtà nell'esercizio delle relazioni contrattuali elevato dalla giurisprudenza di merito a condizione di legittimità della segnalazione stessa;

rilevato, sul *periculum in mora*, che il discredito derivante da una segnalazione a sofferenza illegittima appare senz'altro idoneo a ingenerare una presunzione ingiusta di scarso affidamento in danno della destinataria, con inevitabile perturbazione della capacità della stessa di intrattenere rapporti economici con il ceto bancario e con gli altri operatori del mercato di riferimento;

ravvisata l'eshaustività del ricorso in relazione alla specificazione delle azioni di merito rispetto alle quali è stata richiesta la tutela urgente (segnatamente, volte alla riparazione del pregiudizio subito in forma specifica e per equivalente);

ritenuto che secondo soccombenza Unicredit s.p.a. debba essere condannata al pagamento degli oneri di giudizio previsti dal D.M. n. 55/2014, stimabili in virtù della non particolare complessità delle questioni affrontate e della ridotta attività processuale in complessivi € . . . (di cui € . . . per esborsi, € . . . per la fase di studio, € . . . per la fase introduttiva ed € . . . per le fasi di trattazione e di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. /2017 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, istanza o deduzione, così provvede:

- in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da s.r.l. ordina la cancellazione immediata della segnalazione a sofferenza effettuata in danno della ricorrente dalla Unicredit s.p.a. in data 6/3/2017;
- condanna Unicredit s.p.a. al pagamento in favore della s.r.l. degli oneri processuali, stimabili in € . . . , oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.

Reggio Emilia, 8/6/2017

il giudice
Virgilio Notari

